



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE

Prot. n. 35217
Area I

Roma, 13 DIC. 2012

Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionali
dei Vigili del Fuoco

LORO SEDI

Ai Sigg. Comandanti Provinciali dei Vigili
del Fuoco

LORO SEDI

Ai Sigg. Dirigenti VV.F. del Dipartimento

LORO SEDI

e.p.c. Al Sig. Dirigente Generale Capo del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

SEDE

Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento

LORO SEDI

Al Sig. Direttore dell'Ufficio Centrale Ispettivo

CAPANNELLE

Al Sig. Dirigente Ufficio I: Gabinetto
del Capo Dipartimento

SEDE

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di Diretta
Collaborazione del Capo Dipartimento e del Dirigente
Generale Capo

LORO SEDI

Oggetto: Funzioni vicarie al personale direttivo.

Il 22\12\2011 è stato firmato l'accordo integrativo relativo alla distribuzione delle risorse del Fondo di produttività per il personale direttivo - anno 2010, prevedendo risorse anche per l'erogazione di compensi legati all'esercizio della funzione vicaria del Dirigente.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE

Nell'occasione dell'accordo, è stata segnalata l'opportunità di una specifica disposizione dell'Amministrazione per il conferimento della funzione vicaria, da parte del Dirigente, nell'ambito dell'organico del personale direttivo di cui dispone.

Al riguardo, è utile preliminarmente osservare, per ciò che concerne la natura della funzione di che trattasi, che il funzionario in posizione vicaria è colui che esercita in sostituzione le competenze spettanti al Dirigente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo; in tal senso si esprime l'art. 40 del D. Lgs. 217/2005 che al 2° comma, tra le funzioni proprie del personale direttivo, espressamente attribuisce al personale appartenente alla qualifica di Direttore-Vicedirigente "le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente, in caso di assenza o impedimento", e distingue tale funzione sia dalla possibilità di delega dell'esercizio di alcune funzioni dirigenziali, sia dalla possibilità di essere incaricato di una reggenza, in attesa della nomina di un titolare.

Pertanto, all'interno del modello istituzionale tracciato dal citato decreto legislativo, la funzione vicaria si configura come una scelta organizzativa permanente, in quanto garantisce il funzionamento dell'organo nei casi di assenza o impedimento del titolare, con riferimento a quelle funzioni che non richiedono il possesso di una qualifica dirigenziale.

Tutto ciò premesso, si ravvisa l'opportunità di fornire con la presente alcune indicazioni sintetiche, da utilizzarsi per il conferimento dell'incarico delle funzioni vicarie negli Uffici centrali e periferici di livello dirigenziale.

In primo luogo, ai sensi del richiamato art.40, solo i funzionari direttivi con la qualifica di Direttore-Vicedirigente possono svolgere la funzione vicaria

Nel caso di presenza nella sede di più funzionari appartenenti alla predetta qualifica, il procedimento di individuazione richiederà un attenta ponderazione tra il principio meramente gerarchico basato solo sull'anzianità, e quello fiduciario, che può introdurre altri elementi. Infatti, colui che sostituisce in qualità di vicario il titolare, necessariamente deve riscuotere la piena ed incondizionata fiducia del Dirigente.

Ciò anche in coerenza all'art. 14, comma 4, del D.P.R. n. 64/2012 che, comunque, fa salvi gli incarichi assegnati dal Dirigente.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE

Ai fini dell'individuazione del Direttore-Vicedirigente che si intende incaricare delle funzioni vicarie, è opportuno che il Dirigente consideri, insieme con l'anzianità di servizio, gli elementi utili a corroborare e a motivare l'elemento fiduciario della scelta, quali, ad esempio, quelli significativi sotto il profilo della professionalità e delle capacità possedute, nonché della affidabilità e disponibilità per il servizio.

E' comunque necessario che la scelta del funzionario incaricato quale vicario sia adeguatamente motivata.

Si ritiene che l'incarico debba essere conferito con una durata predeterminata annuale, in connessione all'indennità da erogarsi, ferma restando la possibilità di una conclusione anticipata per motivate ed espresse ragioni, nonché la facoltà di rinnovo al medesimo funzionario.

L'affidamento delle funzioni vicarie a un Direttore-Vicedirigente non esclude la possibilità di delegare altro funzionario della stessa qualifica al compimento di determinati atti o all'esercizio di funzioni proprie del delegante, venendo in considerazione, in tali casi, le specifiche competenze di alcuni in taluni settori e /o l'anzianità nel servizio.

Si evidenzia, inoltre, che ai fini dell'acquisizione al fascicolo personale dell'interessato, le SS.LL. vorranno trasmettere al competente Ufficio gli atti concernenti i predetti incarichi.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Tronca



9